

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

6° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 16 NOVEMBRE 1976

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

« Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà » (137) (D'iniziativa del senatore Galante Garrone);

« Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale » (232)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 55, 59, 63 e *passim*
COCO (DC) 62, 63
D'ANGELOSANTE (PCI) 70
DE CAROLIS (DC), relatore alla Commissione 63, 68
69 e *passim*

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 65, 66, 67 e *passim*
GALANTE GARRONE (Sin. Ind.) 68, 69, 71
GOZZINI (Sin. Ind.) 60, 67, 68 e *passim*
LUGNANO (PCI) 57, 63, 72
RIZZO (DC) 56, 69

La seduta ha inizio alle ore 17,45.

R I Z Z O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE REDIGENTE

« Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà » (137), d'iniziativa del senatore Galante Garrone;

« Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale » (232).

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordi-

namento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà », d'iniziativa del senatore Galante Garrone, e « Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale ».

Nella seduta di questa mattina abbiamo iniziato la discussione generale, che ora seguiamo.

R I Z Z O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, la definitiva approvazione nella seduta del 17 luglio 1975 da parte del Senato del disegno di legge n. 538 della passata legislatura — ora legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà » — concluse un lunghissimo iter i cui precedenti storici ben possono farsi risalire al lontano 1947, mentre peraltro precedenti specifici erano stati presentati e discussi — e poi erano decaduti per lo scioglimento delle Camere — nella IV e V legislatura.

Quella seduta fu preceduta da un ampio dibattito presso questa Commissione in sede redigente, ove fu oggetto di vivace discussione l'opportunità o meno di procedere ad un riesame del testo del disegno di legge stante che la Camera dei deputati aveva apportato al testo in precedenza licenziato dal Senato sostanziali modifiche — da taluno definite mutilazioni — sotto la spinta di contingenti avvenimenti nella vita carceraria, che avevano profondamente turbato la pubblica opinione. Prevalse allora — e saggiamente vorrei aggiungere alla stregua degli avvenimenti — l'opinione di accettare il testo modificato per non rallentare l'approvazione del provvedimento anche perchè eventuali lacune ben avrebbero potuto essere eliminate in futuro alla luce della sperimentazione e delle acquisite esperienze.

Si fece però nel contempo rilevare da parte di tutti gli intervenuti nella discussione come lo spirito della riforma era stato gravemente leso — e sostanzialmente vanificato sotto taluni aspetti — dalla introduzione della norma di cui all'attuale secondo com-

ma dell'articolo 47 della legge, stante che nella logica del sistema varato dal Senato in precedenza vi era una scala di possibilità — l'affidamento in prova, il regime di semilibertà, la liberazione anticipata — che creava una attesa, una possibilità di premio stimolante la redenzione del condannato, mentre escludendo dalla possibilità di usufruire dei suddetti istituti i recidivi specifici si veniva sostanzialmente ad intaccare quello che era stato l'obiettivo principale della riforma, in ossequio al dettato dell'articolo 27 della Costituzione repubblicana.

È appena passato un anno dalla promulgazione della legge n. 354 e già il Senato ed in particolare questa stessa Commissione torna ad occuparsi della riforma penitenziaria attraverso due disegni di legge — uno, il n. 137, d'iniziativa del senatore Galante Garrone, e l'altro, il n. 232, d'iniziativa governativa — determinato il primo — come peraltro si legge nella relazione — da una specifica richiesta dei detenuti nel corso delle recenti agitazioni verificatesi nelle carceri italiane (e cioè l'abolizione del secondo comma dell'articolo 47) e presentato il secondo per eliminare le difficoltà insorte in sede di prima applicazione della legge che ha di certo rappresentato una considerevole innovazione del sistema dell'esecuzione delle misure penali private e limitative della libertà.

Prendendo a base di questo mio intervento il disegno di legge governativo, non fosse altro che per la sua più generale ed ampia visione della problematica scaturita dalla riforma — e manifestata dagli interessati con agitazioni a catena che hanno seriamente turbato la vita carceraria — balza evidente dalla lettura dello stesso che il punto più importante e qualificante delle proposte modifiche alla legge n. 354 del 1975, è proprio costituito dal secondo comma dell'articolo 47, stante che tutte le altre modificazioni hanno per la massima parte più un valore formale (direi anzi procedurale) che sostanziale. Orbene, posto che l'articolo 4 del suddetto disegno di legge mette fine alla grave incongruenza tosto evidenziatasi dalla esclusione dei recidivi specifici dalla pos-

sibilità di beneficiare degli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, del regime di semilibertà e della liberazione anticipata — così in parte accogliendo la proposta del senatore Galante Garrone per tutta una serie di considerazioni che non è il caso di ripetere bene essendo state evidenziate in relazione — resta da esaminare se ha una sua giustificazione il voler mantenere il divieto di accesso ai suddetti istituti per i condannati per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione che invece con la proposta Galante Garrone s'intende eliminare.

Al quesito, a mio sommosso avviso ed alla stregua delle più recenti decisioni di politica criminale adottate dal Parlamento non può che darsi risposta positiva.

Di vero le ipotesi delittuose per le quali il condannato non può beneficiare degli istituti ora ricordati sono proprio quelle per le quali il legislatore con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, ha disposto un inasprimento delle pene previste dal codice penale in considerazione del notevole allarme sociale determinato dalla notevole frequenza, spavalderia e facilità con le quali tale tipo di imprese criminose viene perpetrato e consumato.

Ora se si tiene conto che malgrado l'intervento del legislatore non è affatto diminuito il numero complessivo dei reati di tale specie stante che mentre nel 1974 le denunce per rapina, estorsione, sequestro di persona furono di 9.125 (e le persone denunciate 5.322, di cui 685 minori) nel 1975 esse sono aumentate a 11.125 (con l'aumento delle persone denunciate a 6.143, di cui 853 minori), appare di tutta evidenza che quella stessa esigenza di difesa della società che nel 1974 portò all'inasprimento delle pene fu di certo il motivo determinante della esclusione operata nel 1975 in ordine agli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, del regime di semilibertà e della liberazione anticipata. Nè così giustificando il mantenimento della norma in esame solo con riferimento ad alcuni gravi tipi di reati ed abrogandola con riferimento ai recidivi

specifici si viene a creare una situazione di contrasto, atteso che non deve dimenticarsi che proprio per la recidiva il legislatore col decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, ha fatto venire meno l'obbligatorietà degli aumenti di pena previsti dal vecchio testo dell'articolo 99 del codice penale, rimettendo alla discrezionalità del magistrato un eventuale aumento di pena per tutte le ipotesi di recidiva.

Per le premesse considerazioni il disegno di legge governativo merita approvazione nella sua integrale formulazione, anche per il previsto aumento di pena per il reato di evasione, trovando lo stesso piena giustificazione, siccome rilevato in relazione, nel fatto dell'instaurazione di un rapporto fiduciario quale conseguenza del nuovo regime penitenziario, con l'augurio che l'approvazione del disegno di legge in esame possa contribuire al ritorno alla normalità della vita carceraria e con l'invito al signor Ministro a voler con sollecitudine rimuovere tutti gli altri ostacoli che concorrono a determinare motivi di turbativa della vita carceraria stessa.

L U G N A N O . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, in verità non posso nascondere di avere avuto delle perplessità e di essere rimasto piuttosto impressionato al momento in cui si delineava questo piccolo dilemma: se è un fatto positivo o non escludere i recidivi, escludere i rapinatori e gli estortori, i rapitori a scopo di ricatto o di riscatto, i rapitori a scopo di rapina, e via dicendo.

In verità, siccome anch'io mi considero parte di quella opinione pubblica che rimane turbata da ciò che accade nel paese, devo riconoscere che in un primo momento avevo avuto delle serie perplessità, perchè non posso negare che, per esempio, il solo pensiero di un ragazzo rapito impressiona. Faccio il caso del ragazzo rapito, non perchè anch'io voglia andare alla ricerca di effetti raccapriccianti che certamente non inducono troppo a ragionare, mentre qui si tratta di ragionare, ma per vedere se si può trovare un punto di incontro, in quan-

to ritengo che un punto di incontro forse si può trovare. Certo, il caso di un ragazzo rapito, che per tutta la vita resterà traumatizzato da quei momenti, impressiona tutti: non impressiona soltanto — come spesso diciamo — l'opinione pubblica o gli strati meno coscienti (così come ha scritto il senatore Galante Garrone) e meno criticamente attrezzati, ma innegabilmente impressiona ed offusca un poco la ragione di tutti, offusca quella che viene definita la razionalità di certe scelte.

È facile pensare quali sono le ragioni o i motivi per i quali ognuno resta profondamente scosso e sconvolto da un avvenimento del genere. Sono momenti nei quali si è portati a dire ed a credere che l'inasprimento delle pene e l'esclusione da certi benefici di coloro che sono stati condannati per questi tipi di reato possano essere terapeuticamente strumenti efficaci.

Ora, qual è la prova che si porta qui? Sono reati per i quali abbiamo scelto, negli ultimi tempi, una linea basata sull'inasprimento della pena. Non possiamo adesso creare una incoerenza facendo in modo che le esclusioni previste per i condannati per rapina, per esempio (perchè solo di questo si tratta, in quanto il resto ci trova già d'accordo, cioè i recidivi ormai possiamo certamente non abbandonarli alla loro sorte, ma escluderli dal novero delle cose da discutere), non vengano estese ai rapinatori a scopo di estorsione, per i quali negli ultimi tempi il legislatore ha ritenuto di inasprire la pena. Lo stesso collega che mi ha preceduto ha detto che l'inasprimento della pena per questi tipi di reato si è dimostrato del tutto inutile e che è servito solo ad impressionare gli sprovveduti o a placare gli spiriti più irrequieti ma più irrazionali, cioè quelli meno dotati di senso critico e di capacità di autocontrollo in certi momenti, tanto è vero che il numero di questi reati è aumentato.

E allora, come la mettiamo? Quando c'è stato a Roma, sotto l'egida del Ministero di grazia e giustizia, un confronto tra tutti i Ministri di grazia e giustizia del mondo, spiccò l'intervento di un ministro ameri-

cano il quale riconobbe che dopo il reinserimento della pena di morte in uno degli stati dell'Unione americana i reati per i quali la pena era stata reinserita erano aumentati. Allora, vorrei arrivare alla conclusione che l'inasprimento della pena non è un valido strumento o criterio di politica criminale; la democrazia è una gran bella cosa, ma l'irrazionalità o le spinte emotive non devono prevalere su ciò che è stato raffinato dal filtro della ragione. Quindi, se l'inasprimento della pena non è servito a ridurre o a contenere la tendenza verso certi tipi di reato, cioè i reati basati sull'assalto alla facile ricchezza, è evidente che non possiamo più dire che una tale politica criminale abbia dato risultati positivi. Il senatore Galante Garrone ha toccato un argomento che mi ha convinto e mi ha permesso di riflettere su una verità; possiamo anche inasprire le pene, comminare pene severissime, ma dobbiamo risolvere il problema del come trattare i colpevoli quando diventano detenuti, e per risolverlo dobbiamo partire dalle finalità per le quali, in omaggio al precetto costituzionale, abbiamo scritto nel primo articolo di questo nuovo ordinamento penitenziario che la pena ha una finalità rieducativa. Se questo è vero e se la pena deve tendere alla rieducazione, noi dobbiamo contribuire soprattutto a creare in chi ne è il destinatario lo stimolo alla partecipazione, perchè tutti abbiamo scritto e siamo stati d'accordo nel dire che senza la partecipazione del soggetto interessato non si può pensare che l'opera di rieducazione, anche quella dei più grandi rieducatori del mondo, abbia buon fine ed arrivi a risultati proficui. Dobbiamo decidere se gli autori di estorsioni, rapimenti, sequestri e via di seguito devono avere o non durante la detenzione un trattamento che abbiamo detto e definito individualizzato secondo particolari accorgimenti (non parlo di cure perchè costoro non devono essere privilegiati di fronte agli altri detenuti), ma di accorgimenti che rientrino nel presupposto, che nessuno può mettere in discussione, che la pena deve servire alla rieducazione e alla riabilitazione per il reinserimento del colpevole nella società. La pena non può essere scontata sen-

za pietà, il colpevole non può essere abbandonato a se stesso e ad un silenzio impietoso; un simile atteggiamento non sarebbe funzionale ai fini del reinserimento. E sono anche convinto che la cosiddetta gente di cui si vuole salvaguardare la tranquillità, la gente presso la quale non si vogliono suscitare impressioni negative, non potrebbe non essere d'accordo con noi, così come credo di poter dire che tutti qui siamo d'accordo, — indipendentemente dalle posizioni che ognuno difenderà, ed anche se non ho l'arte delle sfumature di un intellettuale piemontese perchè vengo dal profondo Sud — che il ministro Bonifacio sia d'accordo con me ed altrettanto d'accordo sia il sottosegretario, onorevole Dell'Andro. La mia impressione risale all'agosto scorso, quando al senatore Galante Garrone che incalzava per un incontro con il Ministro, affermando che il discorso sulla razionalità di certe esclusioni doveva essere esteso anche ai rapinatori, il Ministro rispose trattando l'argomento dei recidivi, argomento che è stato ripreso dal sottosegretario Dell'Andro con maestria — come dice il senatore Galante Garrone ed io ribadisco — alle carceri di Torino rilevando che per i recidivi vi è un contrasto che non è sanabile con il decreto legge dell'aprile 1974, il quale prevede la discrezionalità del magistrato. Il discorso è, dunque, aperto e non si tratta di parlare di aumento di pena, di ergastolo o addirittura di pena di morte, come farebbe parte dell'opinione pubblica (anche nelle sezioni del partito comunista ho inteso dire da operai, semplici lavoratori che per certi reati sarebbero favorevoli al ripristino della pena di morte); per noi sarebbe irrazionale parlare di pena di morte, ma al tempo stesso parlare di esclusione da certi benefici sarebbe contrario a quanto è stato detto e scritto e che invece andrebbe consacrato in modo definitivo perchè il paese, tra i tanti travagli del momento, ha bisogno di certezze. Aumentiamo anche la pena, ma riconosciamo che per gli autori di questi reati esiste una ragione di rivedere con maggiore attenzione quello che è stato fatto, così come si è ammesso che tale ragione esiste per i recidivi. Ricordiamoci, del re-

sto, che l'onorevole Gonella, che non era certo un rivoluzionario, non ha previsto questa esclusione, eppure anche allora, forse in numero inferiore, esistevano questi stessi reati; probabilmente avrà avuto suggerimenti in tal senso ed egli stesso, come uomo prudente e cauto, si sarà posto il problema, ma non ne ha fatto niente. A questo punto anche io ritengo, come il senatore Galante Garrone, che non vi è stata alla Camera una ricerca, un dibattito approfondito, e che si è voluto soltanto offrire qualcosa all'opinione pubblica, senza peraltro tener conto che creare una disparità irrazionale significa creare esasperazioni che in carcere si espandono, crescono su se stesse e diventano spinte al disordine. E quando alla base del disordine vi è un nostro modo irrazionale di porci di fronte ad esigenze che ognuno di noi sente di dover invece accogliere nella sua coscienza, mi permetto di dire — senza arrivare all'affermazione di quel radicale — che certamente potremmo essere anche inadempienti, e forse anche corresponsabili, sul piano morale, di fronte alle conseguenze e ai fatti che ne possono derivare.

Per tutte queste ragioni ritengo che si debba accogliere la proposta del senatore Galante Garrone, al quale riconosciamo — e lo dico a nome del mio Gruppo, a nome dei colleghi, anche di quelli che non possono condividere ma che possono essere portati a condividere la proposta — quella che una volta si chiamava grande passione civile e quello che io non definisco coraggio ma rigore morale, e che in certi momenti arriva a sfidare la impopolarità e che credo debba essere la prima dote e qualità di un vero e onesto democratico.

P R E S I D E N T E . Il senatore Lugnano mi dà occasione di ricambiare il saluto al senatore Galante Garrone e di esprimere il nostro dispiacere per non averlo più nella nostra Commissione, nella quale ha già offerto in passato una collaborazione di particolare valore e profondo sentimento, giacchè in tutto quello che egli fa troviamo sempre uniti intelligenza e cuore.

G O Z Z I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, vorrei sottolineare ancora la grave responsabilità che affrontiamo in questo momento perchè le carceri, che dovrebbero essere una sede di rieducazione e quindi un fattore volto a diminuire la violenza, rischiano invece di diventare sempre più centri moltiplicatori di violenza.

La popolazione che passa per le nostre carceri ogni anno si valuta a qualche centinaio di migliaia di soggetti: i quali ne tornan fuori o migliori, o, purtroppo, il più delle volte, se non sempre, peggiori e quindi fomentatori e autori di ulteriori aggravate violenze. Io credo che in questo tempo di transizione — come si usa dire —, in questo tempo che trasforma (anche troppo rapidamente perfino nei confronti di chi cerca di essere più aperto al nuovo) certe strutture mentali e psicologiche fino a rovesciarle, sia necessario rendersi conto degli squilibri che derivano dall'affermazione di certi principi innovatori che la legge che stiamo per modificare porta in sé; principi che, come diceva il senatore De Carolis nella precedente riunione, non dobbiamo certo attenuare nè respingere — e noi siamo tutti perfettamente d'accordo con lui — ma che appaiono in stridente contrasto con la realtà, naturalmente a causa di quelle insufficienze di fondo cui anche accennava il relatore (cioè personale e mezzi finanziari). Nella legge sono scritte tante cose, dall'individualizzazione del trattamento alla partecipazione della comunità esterna o all'opera rieducativa, dai centri di servizio sociale ai locali opportunamente attrezzati e via di seguito; se si aggiungono poi i ritardi, le lentezze del cammino della giustizia, la commistione, la convivenza di imputati e definitivi e altri dolorosi fenomeni, è facile concludere che quei principi rimangono lettera morta, generando forti reazioni, e uno stato d'animo di non illegittima ribellione, e provocando quindi un terreno in cui la violenza prolifera. Vorrei ricordare l'intervento del sottosegretario Dell'Andro il 15 ottobre scorso, in Aula: egli disse — ed era il tono giusto — che quando durante i disor-

dini di questa estate si era recato pellegrino tra gli emarginati non potendo i detenuti venire da lui al Ministero, aveva aperto le porte delle carceri alla stampa e a tutti i mezzi di comunicazione perchè la società si rendesse conto e si sensibilizzasse in questa materia, perchè comprendesse che è nel rispetto delle esigenze fondamentali della persona umana la radice della tutela dei valori essenziali della società. E il rispetto delle esigenze fondamentali della persona umana implica l'esigenza della giustizia, così come questa mattina, in maniera serena e drammatica al tempo stesso, ha detto il senatore Galante Garrone e questa sera ha confermato il collega Lugnano; ma questa esigenza di giustizia è palesemente violata da questo famigerato articolo 47, anche nella sua parte residua.

Il sottosegretario Dell'Andro proseguiva: se non si agisse in questo modo, se il carcere fosse una scuola di delinquenza — e là dove c'è ingiustizia c'è scuola di delinquenza — e non palestra educativa, davvero non si tutelerebbero l'ordine ed i beni pubblici fondamentali: sicchè è appunto nella precisa finalità di garantire ordine e serenità a tutti i cittadini che si stanno verificando e attuando le possibilità del dialogo, del confronto. Vorrei sottolineare che il magistrato di sorveglianza è veramente una figura nuova nelle funzioni che gli sono attribuite nell'ambito della vita carceraria, e quindi della giustizia in generale, proprio per il rapporto diretto, il confronto, il dialogo (parole oggi profondamente logorate, ma ricche tuttavia di un notevole valore umano), che i magistrati di sorveglianza sono chiamati a istituire coi detenuti.

Un'ultima cosa voglio ricordare sempre dall'intervento del sottosegretario Dell'Andro il 15 ottobre in Aula: quando, egli disse, molti — non alcuni soltanto — ristretti rifiutano d'accodarsi ai detenuti facinorosi, che pur esistono, ed anzi minacciano questi ultimi onde farli desistere da manifestazioni violente — come è accaduto di recente a Regina Coeli — ci si rende conto che la via intrapresa, difficile, aspra, purtroppo anche causa di dolorose incomprensioni (la opinione pubblica di cui parlava poc'anzi il

senatore Lugnano), è tuttavia piena di soddisfazioni ed è, comunque, la via giusta.

Credo che queste parole dell'onorevole Dell'Andro siano di importanza fondamentale per affrontare in maniera serena, e quindi equilibrata e giusta, la questione che ci sta di fronte e risolverla positivamente, sia pure in contrasto con una parte dell'opinione pubblica, meno disposta alla via giusta.

La valutazione positiva del nostro Gruppo sull'insieme del disegno di legge governativo si riferisce agli aspetti relativi a problemi indubbiamente sentiti e posti in rilievo dai magistrati di sorveglianza. Non solo l'articolo 6, la cui importanza è stata segnalata questa mattina dal senatore Galante Garrone, ma anche, per esempio, l'articolo 9, dove, col riferimento all'articolo del codice di procedura penale, si revoca la sospensiva dei provvedimenti del giudice di sorveglianza a seguito di impugnazione, un elemento che veniva a ledere fortemente l'attività e il prestigio del magistrato di sorveglianza. C'è l'ultimo articolo, il 13, che reca un inasprimento delle pene per le evasioni. Il senatore Lugnano ha richiamato la nostra attenzione sul fatto che non è buona politica criminale quella dell'inasprimento delle pene; ed io sono pienamente d'accordo con lui. Ad ogni modo possiamo anche accettarlo, se deve essere un corrispettivo, una specie di offa per il cerbero della opinione pubblica perchè questa digerisca il rospo delle misure alternative alla detenzione e riesca a maturare e a crescere nella prospettiva così serena, umana, aperta al futuro, che venne enunciata dall'onorevole Dell'Andro in Aula.

Altre osservazioni, cui fanno riferimento solo parziale — tengo a sottolinearlo — i miei emendamenti, riguardano i seguenti problemi:

Trasferimenti. L'intervento del magistrato di sorveglianza nei trasferimenti è un fatto positivo che favorisce l'opera del magistrato stesso: questi, invece, perde credibilità quando i suoi interlocutori vengono trasferiti senza che egli ne sia nemmeno informato. Si interrompe, infatti, quel rap-

porto che si era stabilito e che dobbiamo considerare determinante ai fini della rieducazione e del reinserimento nella vita sociale che è la finalità della pena. Indubbiamente i trasferimenti così frequenti incidono sul principio stesso della individualizzazione del trattamento fino a negarlo; per questo l'intervento — tutte le volte che sia possibile — del magistrato di sorveglianza ci pare opportuno.

Lavoro. È un problema ancora più importante; la legge stabilisce che si deve favorire il lavoro e che questo deve essere remunerato, per farne un elemento di rieducazione e di reinserimento. Poi la legge stessa fissa alcuni disincentivi gravi al lavoro: decurtazione della mercede, ulteriore riduzione della remunerazione rispetto alla mercede con una motivazione solo parzialmente persuasiva (non sempre il delitto provoca danno). Su questi punti sono state sollevate anche delle eccezioni di incostituzionalità; comunque non presentiamo emendamenti anche se forse bisognerebbe senz'altro abrogare i primi tre commi dell'articolo 23. Ne presentiamo uno all'articolo 24 — e di conseguenza uno all'articolo 56 — perchè veramente ci sembra sussistere qui una incongruenza grave: infatti, oggi chi in carcere lavora paga sicuramente il mantenimento perchè gli viene subito prelevato dalla remunerazione; invece, chi non lavora, se ottiene poi la remissione del debito, può anche non pagarlo.

Permessi. Data la disparità di trattamento che si verifica tra sezione e sezione di sorveglianza, reinserire la motivazione delle relazioni umane — tolta dalla Camera — sarebbe estremamente opportuno.

Liberazione condizionale. Portarla nella competenza del magistrato di sorveglianza anzichè in quella della Corte di appello è una esigenza molto sentita.

Le rappresentanze dei detenuti previste dalla legge, sia per quel che riguarda il vitto, sia per quel che si riferisce alle attività culturali, ricreative, eccetera, sono stabilite per sorteggio. Da varie parti si fa presente che sarebbe opportuno un sistema elettivo, quanto meno misto. Su tale punto,

comunque, non presento emendamenti: mi limito a segnalarlo alla considerazione della Commissione.

L'ultima osservazione riguarda *i culti non cattolici*. Abbiamo avuto un intervento di rappresentanti di questi culti per ottenere la parificazione formale e sostanziale per quel che riguarda l'articolo 26. Si tratta di una modifica leggerissima, anche se per queste minoranze, che, come tutte le minoranze, hanno particolare sensibilità, si tratta di un fatto altamente significativo.

C O C O . Signor Presidente, intervengo nella discussione con notevole perplessità, soprattutto sul problema più importante, che riguarda l'estensione di taluni benefici ai condannati per rapina, per sequestro di persona, per estorsione e su altri problemi ugualmente significativi, ma meno importanti, che sono stati legislativamente trasfusi negli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda il primo problema ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il senatore Galante Garrone; riconosco, come d'altronde è evidente, la fondatezza e l'importanza delle osservazioni stesse e anzi, per non ripeterle, ne aggiungerei un'altra che può apparire complicata, ma non lo è.

Uno dei difetti fondamentali delle carceri, per chi ha avuto una qualche competenza pratica, è che in esse dominano alcuni modelli di comportamento che si creano fra i detenuti e che vengono imposti da costoro, che si basano sul rifiuto della legalità. Il carcerato, soprattutto quello in attesa di giudizio, non collabora con le autorità carcerarie per raggiungere quel risultato preminente che dovrebbe avere la pena, cioè il risultato della rieducazione. Esiste perciò questa alienazione dallo sforzo del detenuto nei confronti degli sforzi che dovrebbe fare lo Stato a questo fine. E certamente l'emarginazione di alcuni detenuti da un trattamento che è rivolto a favorire la rieducazione del detenuto, perchè costoro hanno commesso reati di un certo tipo, tutto ciò non può favorire l'eliminazione di quei modelli di comportamento ai quali è rivolta questa legisla-

zione. Valuto, quindi, e apprezzo moltissimo le considerazioni fatte per abolire la esclusione di certi tipi di reati dai provvedimenti anzidetti anche perchè, a mio parere, in linea di pura logica non giuridica, se una categoria di persone dovesse essere esclusa da questi benefici, questa dovrebbe essere proprio quella dei recidivi, perchè è il recidivo che, avendo più volte violato la norma penale, si pone nella condizione di apparire, quanto meno, non meritevole di un certo trattamento di favore. Questo, però, non lo dico per criticare la posizione del Governo, perchè se questa è una opinione che in linea di pura logica mi sembra buona, ragioni migliori sono quelle che hanno indotto ad escludere la recidiva. Arrivati a questo punto, che cosa resta a favore del mantenimento di quelle disposizioni? L'allarme sociale che è stato suscitato da tale tipo di reato. Una considerazione questa che non deve essere sottovalutata come considerazione del volgo ignorante della quale noi, che siamo illuminati, non dovremmo tener conto.

E vorrei spiegare perchè, facendo qualche osservazione anche sul comportamento dei magistrati, in modo del tutto obiettivo.

Giustamente diceva il collega Lugnano: una plurisecolare esperienza ci insegna che l'aggravamento delle pene non porta mai al risultato voluto, di diminuire cioè la consumazione dei delitti ai quali quelle pene si riferiscono. C'è una tradizione addirittura della cultura italiana in questo senso, e sarebbe grave se noi ce ne discostassimo. Però, quando si abbandona ogni criterio di equilibrio e si danno pene eccessivamente miti, e si danno trattamenti eccessivamente miti, l'eccesso della mitezza può certamente diminuire il significato della lotta contro il crimine. L'aumento delle pene per i reati di rapina, di estorsione ed altro è stato dettato, secondo me, più dal desiderio di venire incontro ad una pubblica opinione giustamente preoccupata di questi reati, che da un modo di reagire legislativamente contro una certa tendenza a dare i minimi di pena, tendenza che si è maturata nel passato so-

prattutto per l'eccesso delle pene. Non so se sono stato chiaro: poichè i minimi delle pene sono generalmente molto alti, c'è una tendenza della magistratura italiana a dare minimi di pena, tendenza che, se per quanto riguarda, per esempio, il furto aggravato — come era prima — era apprezzabile in quanto ogni volta si dovevano escogitare tutte le alchimie possibili per arrivare ad una pena che non offendesse il sentimento di giustizia, ha poi portato, qualche volta, anche ad eccessi in senso opposto.

LUGNANO. Allora bisogna curare i magistrati! Io ho bisogno di cure permanenti, di corsi serali accelerati! Ho l'impressione, però, che in questo caso lei, senatore Coco, dovrebbe dire ai magistrati: « Avete bisogno di cure e di cure prolungate », perchè, secondo questo discorso, i detenuti pagano poi anche per questo!

COCO. La tendenza, molte volte apprezzabile, dei magistrati italiani ha portato, qualche volta, anche ad attribuire pene minime quando si potevano attribuire pene non minime. Ecco quindi la necessità di aumentare il minimo della pena.

Giustamente è stato osservato: che cosa c'entra questo con un trattamento diverso nei confronti delle persone che hanno commesso questi reati? Ebbene, a me sembra che a favore della tesi sostenuta dal Governo ci sia una osservazione da fare, nel senso che se abbiamo aumentato le pene per questi reati a causa del gravissimo allarme sociale che questi reati destavano e continuano a destare, ammettere la possibilità che queste pene non vengano del tutto scontate perchè anche coloro che commettono questo tipo di reato possano fruire di questi benefici, significa creare un certo contrasto, o per lo meno questa nuova direttiva verrà considerata in contrasto con quella precedente. Ritengo che l'osservazione di fondo, ma mi riservo di sentire quello che dirà il rappresentante del Governo a tale riguardo, sia proprio questa: ci sono stati reati che hanno determinato un grave allarme sociale e

per una serie di considerazioni, che ho cercato di esporre sia pure in maniera confusa, si è ritenuto di inasprire le pene nei confronti delle persone che questi reati hanno commesso. Siccome nella sostanza se ora si accetta l'emendamento al testo del Governo si fa un passo indietro rispetto a quella che era la precedente direttiva, noi ci ritroviamo in una situazione che rappresenta uno dei difetti fondamentali della legislazione in questi ultimi tempi, cioè prima si è seguita una certa direttiva, che può sembrare in eccesso in un certo senso, e poi, per naturale reazione, se ne vuole seguire un'altra che è in eccesso in senso contrario. Quindi se ora seguissimo questa seconda via, a me sembra che continueremmo in questo tipo di legislazione a zig zag, cosa certamente non apprezzabile.

Quindi — come ho già detto — ritengo che ci siano buone ragioni sia per l'una che per l'altra scelta; per questo motivo desidero sentire ciò che il rappresentante del Governo ci dirà, anche per sciogliere il nodo e scegliere definitivamente tra queste due ragioni. Le ragioni di logica giuridica, di logica ideale, di logica di impegno civile sarebbero per accettare l'emendamento; le ragioni pratiche di lotta contro la criminalità, che oggi hanno una portata contingente, sarebbero invece per accettare la soluzione del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Sarò brevissimo nella mia replica, in relazione al fatto che mi sembra vi siano state sostanziali convergenze sul complesso delle norme che sono all'esame della Commissione, ad eccezione naturalmente della completa abrogazione del secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Già mi sono soffermato sulle differenze, riconoscendo e segnalando le motivazioni dell'una e dell'altra formulazione, di quella del Governo e di quella del senatore Galante Garrone, che voglio ringraziare per le cortesi espressioni che ha avuto nei miei

riguardi, quale relatore. Debbo d'altra parte riconoscere al senatore Galante Garrone, come pure all'onorevole sottosegretario Dell'Andro, che mentre tutti insieme abbiamo in passato operato lungamente intorno a questo testo del nuovo ordinamento penitenziario, le ultime esperienze dell'applicazione dell'ordinamento penitenziario, sulle quali mi sono soffermato nella relazione, sono state vissute in modo particolare dal senatore Galante Garrone e dall'onorevole Sottosegretario. Di questo desidero dare atto nuovamente ad entrambi, perchè entrambi portano o porteranno (il senatore Galante Garrone nel pacato e lucido intervento di questa mattina e l'onorevole rappresentante del Governo nella dichiarazione che farà per conto del Governo) in modo concreto il contenuto di queste esperienze.

Sono stati già proposti degli emendamenti ed altri ne potrebbero essere proposti da parte del Governo. In ordine a questi emendamenti io mi riservo di esprimere il mio parere.

Vorrei svolgere alcune considerazioni su quello che è stato l'argomento fondamentale del dibattito, cioè la modifica dell'articolo 47. Mi sembra che la posizione più obiettiva e che fotografa meglio la situazione legislativa di questi due disegni di legge sia quella rappresentata nell'intervento del senatore Coco. Il relatore non può esprimersi in ordine alle diverse posizioni, ma vuole ricordare al senatore Lugnano che, se è vero che l'inasprimento della pena non costituisce un sufficiente deterrente per la criminalità, è anche vero che non si può svincolare completamente questo principio, nel senso che quando si tratta di reati particolarmente gravi, questi si combattono anche con l'inasprimento della pena. Certamente, non soltanto con l'inasprimento della pena; e direi che forse, se facciamo un'indagine approfondita, dobbiamo dire che non è tanto la mancata considerazione dell'inasprimento della pena che induce a commettere il reato, quanto piuttosto la certezza e la rilevante probabilità di « farla comunque franca » in qualsiasi maniera.

È questo l'altro elemento che deve essere tenuto presente dal legislatore e che com-

porta naturalmente un discorso molto più ampio sugli strumenti necessari per la lotta contro la criminalità.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Rizzo, io ringrazio quest'ultimo dei dati statistici riferiti. Anche se questi concernono il 1975, anno in cui è entrato in vigore l'ordinamento penitenziario, per cui non possiamo trarne una conseguenza sulla efficacia della normativa, in particolare dell'articolo 47, dalle statistiche che raffrontano la situazione della criminalità del 1975 con quella del 1976, possiamo tuttavia trarne la conseguenza della permanenza della gravità di una situazione di allarme sociale che nessuno può disconoscere.

Il senatore Gozzini ha presentato alcuni emendamenti, tra i quali ve ne sono alcuni estremamente interessanti. Vorrei soffermarmi sulla parte del suo intervento che riguarda la figura del magistrato di sorveglianza, perchè il senatore Gozzini ha colto veramente nel segno. In effetti, credo che nella relazione io abbia fatto rilevare come, attraverso l'ordinamento penitenziario e la creazione dell'ufficio del magistrato di sorveglianza, noi abbiamo adesso un codice ed un giudice dell'esecuzione della pena al quale, tra l'altro, è fatto divieto di esercitare altre funzioni giudiziarie. E vorrei dire che si tratta di un'innovazione che ha una carica notevole di cambiamento perchè, isolando il magistrato dalla *routine* quotidiana della funzione accusatoria e di decisione o di giudizio, e ponendolo invece a contatto costante con le strutture del carcere che sono state in parte create e che dovranno essere completate dall'intervento ulteriore del potere esecutivo, naturalmente si conferisce al magistrato stesso la possibilità di modificazione di una certa impostazione mentale, che certamente sarà diversa da quella del giudice di sorveglianza così com'era inteso dal codice precedente. Tant'è che mi troverebbe consenziente anche la proposta del senatore Gozzini di affidare le decisioni sulla liberazione condizionale alla sezione di sorveglianza presso la Corte di appello competente, perchè in questa maniera si completerebbe in un certo senso il disegno generale della esistenza di un codice

della esecuzione e della esistenza correlativa di un giudice della esecuzione; salvo vedere, poi, come coordinare questa modifica con la legge 12 febbraio 1975, n. 6, che detta norme anche in ordine al procedimento, che dovrebbero essere modificate, invece, in relazione all'articolo 71 dell'ordinamento penitenziario, il quale, a sua volta, viene al nostro esame per alcuni ritocchi apportativi dal disegno di legge governativo che in un certo senso perfezionano il contraddittorio e realizzano una maggiore giurisdizionalizzazione dell'applicazione di alcuni istituti, che sono propri dell'ordinamento penitenziario. Non ho altro da aggiungere.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La mia replica sarà anche breve, perchè vorrei riservarmi di fare nel corso dell'esame dei singoli articoli una valutazione più approfondita delle diverse proposte di emendamento. Tra l'altro anch'io a nome del Governo debbo presentare alcuni emendamenti, non di grande rilievo e quindi in quella sede illustrerò la posizione del Governo stesso.

Debbo però in questa fase dare atto al senatore Galante Garrone del suo costante impegno a favore dell'ordine nelle carceri e della rieducazione dei detenuti. Ho trovato il senatore Galante Garrone sempre presente in qualsiasi iniziativa ed anche la presentazione del suo disegno di legge testimonia ancora una volta l'impegno che egli dedica nobilmente per la risoluzione di questi gravi problemi.

Debbo anche ringraziare il senatore Gozzini per avere ricordato quello che è stato da me detto in una recente occasione e apprezzo moltissimo tutto quanto è stato detto dallo stesso senatore e dai senatori Lugnano, Coco e Rizzo.

Ho il dovere di difendere il disegno di legge governativo, il quale propone una serie di modifiche, talune ritenute indispensabili ed urgenti anche dai giudici di sorveglianza appositamente convocati presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il punto più importante è certamente quello che attiene alla modifica del secondo comma dell'articolo 47 e degli ultimi commi de-

gli articoli 48 e 54. Debbo ribadire quanto è stato detto più volte dall'onorevole Ministro in svariate occasioni e quanto anch'io ho avuto modo di osservare. Per ciò che concerne la recidiva specifica, cioè la esclusione per i recidivi specifici dai benefici dell'affidamento in prova, della semilibertà e della liberazione anticipata, mi sembra che si tratti proprio di una conseguenza dell'orientamento assunto dal legislatore, il quale, quando con la novella che è intervenuta sulla recidiva obbligatoria ha ritenuto di rimettere al magistrato ogni decisione in ordine alla recidiva, in definitiva ha scelto una politica, ossia ha ritenuto che non possa il legislatore in via astratta, in via assoluta determinare un aumento di pena per la commissione di precedenti delitti e per la condanna di delitti antecedentemente commessi. Cioè ha rimesso al magistrato ogni valutazione in ordine alle condanne precedenti dei nuovamente condannati. Quindi, se si è ritenuto incompetente a decidere in via esclusiva della recidiva obbligatoria, come può, poi, riprendere questo potere e dire: « Io per legge ritengo inapplicabili, in sede di esecuzione di pena, questi benefici sol per il fatto che si è stati condannati per un precedente reato »? A me pare che vi sia davvero una contraddizione nell'orientamento assunto proprio con la novella che abolisce la recidiva obbligatoria.

Io devo inoltre sottolineare anche quanto ha detto il senatore Galante Garrone: da quanto risulta dalle visite che ho effettuato in diversi penitenziari, la richiesta fondamentale avanzata dai detenuti è stata sempre quella dell'abolizione del secondo comma dell'articolo 47 e degli ultimi commi degli articoli 48 e 54. Indubbiamente si potrebbe obiettare che non perchè lo chiedono i detenuti si deve accedere alle richieste stesse; questo è evidente. Mi pare tuttavia che l'unico argomento che si può portare *ex adversus* sia quello dell'allarme sociale che queste ipotesi indicano. Però, a mio avviso, va ricordato che una cosa è la prevenzione generale che si attua attraverso l'infrazione legislativa della pena, altra cosa è la prevenzione speciale. È vero che — come è stato tante volte ribadito — prevenzione generale e prevenzio-

2^a COMMISSIONE6° RESOCONTO STEN. (16^o novembre 1976)

ne speciale rappresentano una antinomia nell'ambito del sistema e possono l'una contravvenire all'altra; fino al momento in cui, però, le esigenze di prevenzione speciale non incidono nettamente su quelle di prevenzione generale dovrebbero prevalere le esigenze di prevenzione speciale. In altri termini, una cosa — mi sembra — è la condanna, altra cosa è l'esecuzione della pena. La condanna segue la funzione di prevenzione generale della pena già attuata dalla legge con l'emanazione della legge stessa e cioè si dice: per quel reato è prevista quella certa pena; io, giudice, ti condanno a quella pena. Altra, diversissima cosa è poi il modo di applicazione della pena, che nulla ha a che vedere con la funzione di prevenzione generale.

Ammetto che, se, ad un certo punto, si accedesse nella permissività nella esecuzione della pena, si inciderebbe anche sulla prevenzione generale, ma allora, finché le esigenze di prevenzione speciale non incidono sulla prevenzione generale, le esigenze di prevenzione speciale devono essere in ogni caso rispettate.

Non so se sono stato sufficientemente chiaro. Si tratta comunque di un tema sul quale mi propongo di ritornare nel corso della discussione in quanto questo mi pare un punto fondamentale in ordine alla scelta che deve fare il Senato.

Sottopongo all'attenzione della Commissione la necessità di verificare ulteriormente e di non accogliere la proposta avanzata dal senatore Galante Garrone per quanto attiene ai condannati per rapina, estorsione o sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Si è aggravata la pena: ora, sembrerebbe incidere su quelle funzioni di prevenzione generale, se si accedesse alla richiesta del senatore Galante Garrone. Certo, la Commissione è sovrana: deciderà quindi, al riguardo, come riterrà opportuno.

Desidero infine ringraziare l'onorevole relatore per la sua relazione perfetta, come sempre puntuale e approfondita, per la sua replica e per gli elementi notevoli ed importanti che ha offerto alla nostra considerazione.

PRESIDENTE. Desidero far presente all'onorevole Sottosegretario di Stato che il nostro Regolamento, come egli ben sa, non pone al Governo nè condizioni nè limiti di tempo per la presentazione di emendamenti. L'onorevole Dell'Andro potrà proporli, pertanto, quando crede, anche di volta in volta in sede di esame dei singoli articoli.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Potrei presentarli fin da ora; ritengo però che sia più opportuno esaminarli articolo per articolo.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli, di cui do lettura, prendendo a base — se non vi sono osservazioni — il testo del disegno di legge governativo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal primo presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione ».

2^a COMMISSIONE6° RESOCONTO STEN. (16² novembre 1976)

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A questo articolo il Governo propone un emendamento teso soltanto a modificare la dizione di « primo presidente della corte d'appello », alla sest'ultima riga, con quella di « presidente della corte d'appello ». Questo perchè la dizione di « primo presidente della corte d'appello » è stata abolita dalla legge 5 maggio 1952, n. 405, e l'espressione ora in uso è quella appunto di « presidente della corte d'appello ».

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento suddetto.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 2.

L'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Colloqui, corrispondenza e informazione*). — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con prov-

vedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Per gli imputati i permessi di colloqui, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa ».

È approvato.

Dopo l'articolo 2 il senatore Gozzini propone di inserire un articolo 2-bis del seguente tenore:

« Al primo comma dell'articolo 24 è aggiunto il seguente periodo:

” Le somme così prelevate sono depositate a nome del detenuto o dell'internato, secondo le norme di cui all'articolo 25; la definitiva destinazione di tali somme sarà decisa ai sensi dell'articolo 56 ” ».

GOZZINI. Questo emendamento riguarda il regime del lavoro, di cui ho già parlato in sede di discussione generale. Il sistema attuale, all'articolo 24, primo comma, seconda frase, prevede l'immediato prelievo, sulla retribuzione dovuta per il lavoro, delle somme addebitate per il mantenimento di cui all'articolo 2 della legge. In realtà, non si fa che ripetere il sistema già previsto nel codice, di solito rimasto inattuato per l'entità veramente irrisoria delle remunerazioni, spesso inferiori allo stesso importo delle spese di mantenimento.

Ora, ecco la conseguenza più grave di una situazione di questo genere: il detenuto che

2^a COMMISSIONE6° RESOCONTO STEN. (16² novembre 1976)

non lavora, che si rifiuta di lavorare perchè — come spesso si legge sulle mura delle carceri — ritiene che il lavoro sia malattia, al termine della carcerazione può chiedere la remissione del debito per le spese di mantenimento ai sensi dell'articolo 56 della legge, mentre il detenuto che, avendo lavorato, ha già pagato il suo debito nel corso della detenzione non può più chiederne, ovviamente, la remissione.

Il mio emendamento è quindi rivolto ad eliminare questa evidente sperequazione a danno dei detenuti che lavorano, che costituisce indiscutibilmente una obiettiva disincentivazione al lavoro in carcere, in aggiunta alle molte altre che ho fatto rilevare in precedenza; questa, però, è indubbiamente una delle più gravi e stridenti. Il lavoro infatti non deve essere considerato uno degli strumenti essenziali dell'attività di trattamento e di rieducazione dei detenuti?

L'emendamento tende, pertanto, semplicemente a trasformare un prelievo definitivo, di cui all'articolo 24 della legge, in un accantonamento delle somme dovute operato con un deposito intestato al detenuto stesso; al termine della pena questi potrà richiedere la remissione del debito. Se tale richiesta viene accolta, la somma che era stata accantonata gli verrà versata; se invece viene respinta, la somma accantonata sarà senz'altro destinata alla estinzione del debito per le spese di mantenimento.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere all'onorevole proponente se egli si riferisce esclusivamente alle spese di mantenimento.

GOZZINI. Certo.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. In tal caso, mi sembra che l'emendamento non sia eccessivamente chiaro. Così come è formulato, infatti, pare che si riferisca alle spese del procedimento, alle spese di mantenimento e, addirittura, al risarcimento del danno. Potrebbero sorgere dei dubbi interpretativi e allora penso che l'emendamento, salvo diverso parere del Governo, possa essere accolto con una modifica

riguardante il secondo periodo. Dovremmo, cioè, fare due commi, rispettivamente così formulati: « Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento ». Il secondo: « Sulla remunerazione spettante ai condannati e agli internati sono altresì prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2 (che riguardano le spese di mantenimento); queste somme son depositate a nome del detenuto o dell'internato, secondo le norme di cui all'articolo 25, e la definitiva destinazione di esse sarà decisa ai sensi dell'articolo 56 ».

GOZZINI. Sarei d'accordo.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È chiaro che se il debito viene rimesso, la parte attinente alle spese di mantenimento in carcere non effettuate deve essere rimborsato. Ma il discorso si riferisce al mantenimento o a tutte le spese?

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Bisogna riferirsi esclusivamente alle spese di mantenimento in carcere, come ho già detto.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sì, ma è già chiaro; l'emendamento, forse, va riformulato.

PRESIDENTE. Il senatore Gozzini ha riformulato l'emendamento modificativo del secondo comma nel seguente modo:

« Sulla remunerazione spettante ai condannati e agli internati sono prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 2. Queste somme sono depositate a nome del condannato e dell'internato secondo le norme dell'articolo 25 e la definitiva destinazione di esse sarà decisa ai sensi dell'articolo 56 ».

GALANTE GARRONE. Una precisazione; il secondo comma non viene so-

2^a COMMISSIONE6° RESOCONTO STEN. (16² novembre 1976)

stituito, ma inserito, per cui c'è uno slittamento nella numerazione degli altri commi.

GOZZINI. Possiamo quindi dire: dopo le parole « spese di procedimenti del primo comma » è inserito il seguente comma. Segue il testo di cui ha dato lettura il Presidente.

RIZZO. Un chiarimento: l'articolo 56 prevede la remissione delle spese di procedimento e delle spese di mantenimento. Lo emendamento Gozzini tende a creare, praticamente, un deposito particolare per le spese di mantenimento in vista della remissione possibile del debito. Ne segue che o consideriamo sia le spese di procedimento che quelle di mantenimento, oppure non consideriamo nulla. Non possiamo distinguere tra spese di procedimento, che ripaga *tout court* e più non se ne parla, mentre le spese di mantenimento gli possono essere restituite quando ottiene la remissione.

GALANTE GARRONE. È un altro problema.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Così formulato, sono favorevole all'emendamento.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario; d'accordo che non ci sia disparità tra coloro che lavorano e coloro che non lavorano, ma se i primi, ai sensi dell'articolo 56, hanno qualcosa e sono in condizione di pagare, perchè lo Stato deve rinunciarvi?

GOZZINI. Faccio osservare all'onorevole Dell'Andro che si stabilisce, in questo modo, una disparità di trattamento tra chi non lavora e chi lavora; chi lavora, paga sicuramente il suo vitto, chi non lavora non paga; naturalmente a parità di condizioni.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è vero, ci pensi bene!

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Gozzini.

Non è approvato.

Ancora il senatore Gozzini ha presentato il seguente emendamento, aggiuntivo di un articolo 2-ter.

« Il quarto comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente: " Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrare i riti ».

GOZZINI. L'emendamento è stato presentato su richiesta di alcune comunità non cattoliche e si limita a sostituire la parola « facoltà » con la parola « diritto » e a togliere l'inciso « su loro richiesta », che rappresenta, a giudizio di queste comunità, una diminuzione del loro diritto.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole alla sostituzione della parola « facoltà » con la parola « diritto », ma è contrario alla seconda parte dell'emendamento Gozzini, cioè è favorevole al mantenimento delle parole « su loro richiesta ».

GOZZINI. Il rilievo delle comunità non cattoliche verte proprio sul fatto che quel « su loro richiesta » implica per i loro aderenti una sorta di complesso di inferiorità nei confronti dei cattolici.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Ma se si accetta il suo emendamento l'assistenza non ci sarà!

PRESIDENTE. Insiste il senatore Gozzini nel suo emendamento?

GOZZINI. Sì.

PRESIDENTE. Qual è il parere del rappresentante del Governo?

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Contrario.

2^a COMMISSIONE6° RESOCONTO STEN. (16² novembre 1976)

PRESIDENTE. Allora dobbiamo passare alla votazione.

Metto ai voti l'articolo 2-ter proposto dal senatore Gozzini.

Non è approvato.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, mi consenta una breve considerazione. È possibile presentare degli emendamenti alla legge penitenziaria, che non è in discussione? Noi stiamo discutendo due disegni di legge, uno governativo e uno d'iniziativa del senatore Galante Garrone. Mi scusi, senatore Gozzini, ma mi sembra che i suoi emendamenti siano addirittura improponibili, perchè non riguardano i disegni di legge in discussione, ma la legge penitenziaria.

PRESIDENTE. A questo punto la situazione è la seguente: l'onorevole Sottosegretario rileva come tali proposte non potrebbero essere poste in discussione, in quanto non dirette a modificare gli articoli del disegno di legge in esame, bensì la legge n. 354. Se qualcuno vuol prendere la parola in proposito può farlo, dopodichè deciderò.

GOZZINI. Naturalmente mi rimetto a chi ha molta più esperienza di me in queste cose; tuttavia mi permetto di osservare che il disegno di legge governativo presenta una serie di articoli che sono tutti emendativi e sostitutivi dell'articolato della legge n. 354; quindi, in sede di emendamenti al testo governativo credo che si possano proporre anche degli emendamenti aggiuntivi.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A me sembra di no; lei, cioè, può proporre emendamenti al disegno di legge governativo e a quello presentato dal senatore Galante Garrone, ma non può, *sic et simpliciter*, riprendere l'ordinamento penitenziario e proporre emendamenti a questo o quell'articolo.

D'ANGELOSANTE. Questo divieto è previsto dal Regolamento?

PRESIDENTE. Il Regolamento dice che si possono proporre emendamenti solo al disegno di legge in esame.

D'ANGELOSANTE. La difficoltà ha un carattere puramente formale, per una non corretta formulazione degli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la decisione spetta alla Presidenza e questa dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti proposti.

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, rispettivamente, dal magistrato di sorveglianza e dalle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11 ».

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo a nome del Governo una nuova formulazione dell'articolo 3, del seguente tenore:

« Il primo comma dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli im-

putati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello».

L'emendamento risponde all'esigenza di non mutare il criterio adottato dalla legge n. 354 del 1975, secondo cui agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.

Sono stati gli stessi magistrati di sorveglianza, in una riunione tenutasi a Roma verso la fine del mese di ottobre, a chiedere che non venisse loro attribuito il potere di concedere permessi agli imputati dopo la sentenza di primo grado, per non interferire con i procedimenti giudiziari in corso.

Peraltro, è sembrato necessario evitare che durante il giudizio di cassazione fosse quest'ultimo giudice a provvedere sui permessi, in quanto sarebbero seguite inevitabili difficoltà pratiche e, perciò, si è fatto ricorso in questi casi al presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello. Questa soluzione, d'altra parte, formalizza l'indirizzo giurisprudenziale che la suprema Corte ha adottato in materia.

GOZZINI. Rinuncio a presentare un emendamento a questo articolo, in quanto esso è praticamente assorbito da quello proposto dal Governo.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Il relatore esprime parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3, proposto dal Governo.

È approvato.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti proposti dal senatore Gozzini, ritorna il discorso fatto prima, cioè che son improponibili perchè estranei all'oggetto della discussione.

GALANTE GARRONE. L'oggetto della discussione è l'ordinamento penitenziario: a mio giudizio, pertanto, tali emendamenti sono da ritenere proponibili.

PRESIDENTE. La presidenza ritiene invece di dover ribadire il proprio contrario avviso.

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

A questo articolo è stato proposto dal senatore Gozzini un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 47, l'ultimo comma dell'articolo 48 e l'ultimo comma dell'articolo 54 ».

Tale emendamento riproduce integralmente l'articolo unico del disegno di legge n. 137 del senatore Galante Garrone.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. Il parere del relatore su tale emendamento è contrario.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Anche il parere del Governo è senz'altro contrario.

PRESIDENTE. Proporrei di procedere alla votazione per parti separate, dell'emendamento presentato dal senatore Gozzini, in quanto l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 47 e dell'ultimo comma dell'articolo 48 ha una efficacia molto diversa a seconda che si riferisca ad una o ad un'altra norma. Vorrei cioè che si capisse chiaramente quando può essere applicata e quando non può essere applicata l'abroga-

2ª COMMISSIONE

6° RESOCONTO STEN. (16² novembre 1976)

zione che si propone con la nuova disposizione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo quindi alla votazione delle parole iniziali dell'emendamento in esame: « Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 47 ».

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Come ho già detto, sono contrario.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche io confermo il mio parere contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti questa prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Gozzini.

Non è approvata.

LUGNANO. Propongo di rinviare il dibattito ad altra seduta per un maggiore approfondimento delle questioni coinvolte dagli articoli 47, 48 e 54 della citata legge n. 354. Lo stesso senatore De Carolis era d'accordo sull'opportunità di tale rinvio.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Comunque, è stata già fatta una votazione per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. E tale votazione rimane valida.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Non sappiamo se il Governo è d'accordo sulla proposta di rinvio.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Lugnano.

È approvata.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è pertanto rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI